

Comunione ai divorziati risposati, Müller: "Nella colpa ci possono essere delle attenuanti"

di GERHARD LUDWIG CARD. MÜLLER

Uno stralcio del saggio introduttivo del cardinale al libro di Rocco Buttiglione "Risposte amichevoli ai critici di Amoris laetitia" (Edizioni Ares):

Con la esortazione apostolica *Amoris Laetitia* Papa Francesco, appoggiandosi ai due Sinodi dei vescovi sulla famiglia del 2014 e 2015, ha tentato di dare una risposta sia teologica che pastorale della Chiesa alle sfide del nostro tempo. In tal modo ha voluto

offrire il suo sostegno materno per superare alla luce del Vangelo di Cristo la crisi del matrimonio e della famiglia.

In genere questo ampio documento di nove capitoli e 325 articoli è stato accolto in modo positivo. È da desiderare che molti sposi e tutte le giovani coppie, che si preparano a questo santo sacramento del matrimonio, si lascino introdurre nel suo spirito ampio, nelle sue profonde considerazioni dottrinali e nei suoi riferimenti spirituali. Il buon successo del matrimonio e della famiglia apre la strada verso il futuro della Chiesa di Dio e della società umana.

Tanto più lamentevole è la aspra controversia che si è sviluppata sul capitolo 8, che ha titolo «Accompagnare, discernere e integrare la fragilità» (art. 291/312). La questione se i «divorziati risposati civilmente» - una connotazione problematica dal punto di vista dogmatico e canonico - possano avere accesso alla comunione, benché permanga in essere un matrimonio sacramentale valido, in alcuni casi particolarmente connotati o anche in generale, è stata falsamente elevata al rango di questione decisiva del cattolicesimo ed a pietra di paragone ideologica per decidere se uno sia conservatore o liberale, favorevole o avverso al Papa. Il Papa invece ritiene che gli sforzi pastorali per consolidare il matrimonio siano ancora più importanti della pastorale dei matrimoni che sono falliti. (AL 307). Dal punto di vista della nuova evangelizzazione, poi, sembra che lo sforzo per fare in modo che tutti i battezzati partecipino, nelle domeniche e nelle feste di precetto, alla celebrazione dell'eucarestia sia ancora di molto più importante che non il problema della possibilità di ricevere la comunione in modo legittimo e valido da parte di un gruppo limitato di cattolici con una situazione matrimoniale incerta.

Invece di definire la propria fede cattolica attraverso l'appartenenza ad un campo ideologico, in realtà il problema è solo quello della fedeltà alla parola rivelata di Dio che viene tramandata nella confessione della Chiesa. Si confrontano fra loro invece tesi polarizzanti che minacciano l'unità della Chiesa. Mentre da un lato viene messa in dubbio la correttezza della fede del Papa, che è il supremo Maestro della cristianità, altri colgono l'occasione per millantare il consenso del Papa ad un radicale cambiamento di paradigma della teologia morale e sacramentale da loro desiderato. Siamo testimoni di un paradossale capovolgimento dei fronti. I teologi che si vantano di essere liberal-progressisti, che precedentemente, per esempio in occasione della enciclica *Humanae Vitae*, hanno messo in questione radicalmente il Magistero del Papa, adesso elevano qualunque sua frase, che sia di loro gusto, quasi al rango di un dogma.

Altri teologi, che si sentono in dovere di aderire rigorosamente al Magistero, adesso fanno l'esame ad un documento del Magistero secondo le regole del metodo accademico, come se fosse la tesi di un loro studente.

In mezzo a queste tentazioni scismatiche e a questa confusione dogmatica che è assai pericolosa per la unità della Chiesa, che è fondata sulla verità della Rivelazione, Rocco Buttiglione, da autentico cattolico di provata competenza nel campo della teologia morale, offre, con gli articoli e i saggi raccolti in questo volume, una risposta chiara e convincente.

Non si tratta qui della complessiva ricezione di *Amoris Laetitia* ma solo della interpretazione di alcuni passaggi controversi nel capitolo 8. Sulla base dei criteri classici della teologia cattolica egli offre una risposta argomentata e non polemica ai cinque *dubia* dei cardinali. Egli mostra che il pesante rimprovero al Papa del suo amico e compagno di tanti anni di lotte, Josef Seifert, che dice che il Papa non presenta in modo corretto le tesi della giusta dottrina o anche le passa sotto silenzio, non corrisponde alla realtà dei fatti. La tesi di Seifert è simile al testo di 62 personaggi cattolici "correctio filialis" (24-09-2017).

In questa difficile situazione della Chiesa io ho accolto volentieri l'invito del prof. Buttiglione a scrivere una introduzione a questo libro. Spero di dare così un contributo per ristabilire la pace nella Chiesa. Infatti tutti dobbiamo essere concordemente impegnati a sostenere la comprensione del sacramento del matrimonio e ad offrire un aiuto teologico e spirituale perché matrimonio e famiglia possano essere vissuti «nella gioia dell'amore» anche in un clima ideologico sfavorevole. La sua tesi si compone di due affermazioni fondamentali, a cui io consento con piena convinzione:

- 1. Le dottrine dogmatiche e le esortazioni pastorali dell'8° capitolo di *Amoris laetitia* **possono** e devono essere intese in senso ortodosso.
- 2. Amoris laetitia non implica nessuna svolta magisteriale verso un'etica della situazione e quindi nessuna contraddizione con l'enciclica Veritatis splendordel Papa san Giovanni Paolo II.

Ci riferiamo qui alla teoria per cui la coscienza soggettiva potrebbe, in considerazione dei suoi interessi e delle sue particolari situazioni, porre sé stessa al posto della norma oggettiva della legge morale naturale e delle verità della rivelazione soprannaturale (in particolare di quella sull'efficacia oggettiva dei sacramenti). In tal modo la dottrina dell'esistenza di un *intrinsice malum* e di un agire oggettivamente cattivo diverrebbe obsoleta. Rimane valida la dottrina di *Veritatis splendor* (art. 56; 79) anche rispetto ad *Amoris laetitia* (art.303) per la quale esistono norme morali assolute alle quali non si da alcuna eccezione (cfr. il *dubium* n. 3;5 dei cardinali). [...]

È evidente che *Amoris laetitia* (art. 300-305) non insegna e non propone da credere in modo vincolante che il cristiano in una condizione di peccato mortale attuale ed abituale possa ricevere l'assoluzione e la comunione senza pentirsi per i suoi peccati e senza formulare il proposito di non peccare più, in contrasto con quanto dicono *Familiaris consortio* (art. 84), *Reconciliatio et poenitentia* (art. 34) e *Sacramentum caritatis* (art. 29) (cfr, il *dubium* n.1 dei cardinali). [...]

L'elemento formale del peccato è l'allontanamento da Dio e dalla sua santa volontà, esistono però diversi livelli di gravità a secondo del tipo di peccato. I peccati dello spirito possono essere più gravi dei peccati della carne.

L'orgoglio spirituale e la avarizia introducono nella vita religiosa e morale un disordine più profondo che non l'impurità derivante dalla debolezza umana. L'apostasia dalla fede, la negazione della divinità di Cristo pesano più che non il furto e l'adulterio; l'adulterio poi fra sposati pesa di più di quello con non sposati e l'adulterio dei fedeli, che conoscono la volontà di Dio, pesa più di quello degli infedeli (cfr. Tommaso d'Aquino, S. th. I-II q.73; II-II q.73 a.3; III q.80 a. 5). Inoltre per la imputabilità della colpa nel giudizio di Dio bisogna considerare i fattori soggettivi come la piena coscienza e il deliberato consenso nella grave mancanza contro i comandamenti di Dio che ha come conseguenza la perdita della grazia santificante e della capacità della fede di diventare efficace nella carità (cfr. Tommaso d'Aquino S.th. II-II, q.10 a.3 ad 3).

Questo però non significa che adesso *Amoris laetitia* art. 302 sostenga, in contrasto con *Veritatis splendor* 81, che, a causa di circostanze attenuanti, un atto oggettivamente cattivo possa diventare soggettivamente buono (è il *dubium*n.4 dei cardinali). L'azione in sé stessa cattiva (il rapporto sessuale con un partner che non è il legittimo sposo) non diventa soggettivamente buona a causa delle circostanze. **Nella valutazione della colpa, però, possono esservi delle attenuanti e le circostanze ed elementi accessori di una convivenza irregolare simile al matrimonio possono essere presentati anche davanti a Dio nel loro valore etico nella valutazione complessiva del giudizio (per esempio la cura per i figli avuti in comune che è un dovere che deriva dal diritto naturale).**

Una analisi accurata mostra che il Papa in *Amoris laetitia* non ha proposto nessuna dottrina da credere in modo vincolante che stia in contraddizione aperta o implicita alla chiara dottrina della Sacra Scrittura e ai dogmi definiti dalla Chiesa sui sacramenti del matrimonio, della penitenza e della eucarestia. Viene confermata, al contrario, la dottrina della fede sulla indissolubilità interna ed esterna del matrimonio sacramentale rispetto a tutte le altre forme che lo «contraddicono radicalmente» (AL 292) e tale dottrina viene messa a fondamento delle questioni che riguardano l'atteggiamento pastorale da tenere con persone in relazioni simili a quella matrimoniale. Anche quando alcuni elementi costitutivi del matrimonio si ritrovano realizzati in convivenze che al matrimonio somigliano, tuttavia la trasgressione peccaminosa contro altri elementi costitutivi del matrimonio e contro il matrimonio nel suo complesso, non è buona. La contraddizione con il bene non può mai diventare una sua parte oppure l'inizio di un cammino verso il compimento della santa e santificante volontà di Dio. Non si dice da nessuna parte che un battezzato in condizione di peccato mortale possa avere il permesso di ricevere la Santa Comunione e riceva così di fatto il suo effetto di Comunione di vita spirituale con Cristo. Il peccatore, infatti, oppone consapevolmente e volontariamente all'amore verso Dio il catenaccio (obex) del peccato grave.

Anche quando si dice «che nessuno può essere condannato per sempre» questo va compreso dal punto di vista della cura che mai non si arrende per la salvezza eterna del peccatore piuttosto che come negazione categorica della possibilità di una condanna eterna che però presuppone la ostinazione volontaria nel peccato. Ci sono nelle categorie della Chiesa i peccati che per sé stessi escludono dal Regno di Dio (1 Cor. 6, 9-11) ma solo fino a quando il peccatore si oppone al loro perdono e respinge la grazia del pentimento e della conversione. La Chiesa tuttavia, nella sua materna preoccupazione, non rinuncia a nessun uomo che sia pellegrino su questa terra e lascia il giudizio finale a Dio, che solo conosce i pensieri dei cuori. Alla Chiesa tocca la predicazione della conversione e della fede e la mediazione sacramentale della grazia che giustifica, che santifica e che risana. Dio infatti dice: «Io non godo della morte dell'empio ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva» (Ez. 33,11). [...]

Il tema specifico di cui si tratta nel capitolo 8° è la cura pastorale per l'anima di quei cattolici che in qualunque modo convivono in una coabitazione che somiglia ad un matrimonio con un partner che non è il loro legittimo coniuge. Le situazioni esistenziali sono molto differenti e complesse e l'influsso di ideologie nemiche del matrimonio è spesso prepotente. Il singolo cristiano può ritrovarsi senza sua colpa nella dura crisi dell'essere abbandonato e del non riuscire a trovare nessuna altra via d'uscita che l'affidarsi a una persona di buon cuore e il risultato sono delle relazioni simil-matrimoniali. C'è bisogno di una particolare capacità di discernimento spirituale nel foro interno da parte del confessore per trovare un percorso di conversione e di re-orientamento verso Cristo che sia giusto per la persona, andando al di là di un facile adattamento allo spirito relativistico del tempo o di una fredda applicazione dei precetti dogmatici e delle disposizioni canoniche, alla luce della verità del Vangelo e con l'aiuto della grazia antecedente.

Nella situazione globale, nella quale praticamente non ci sono più ambienti omogeneamente cristiani che offrano al singolo cristiano il sostegno di una mentalità collettiva e nella «identificazione solo parziale» con la fede cattolica e con la sua vita sacramentale, morale e spirituale che ne consegue, si pone forse anche per i cristiani battezzati ma non sufficientemente evangelizzati il problema, mutatis mutandis, di uno scioglimento di un primo matrimonio contratto non "nel Signore" (1Cor. 7, 39) in favorem fidei.

Per la dottrina della fede un matrimonio validamente contratto da cristiani, che a causa del carattere battesimale è sempre un sacramento, rimane indissolubile. I coniugi non possono dichiararlo nullo ed invalido di loro iniziativa e nemmeno lo può sciogliere dall'esterno la autorità ecclesiastica, fosse pure quella del Papa. Dato però che Dio, che ha istituito il matrimonio nella Creazione, fonda in concreto il matrimonio di un uomo e di una donna per mezzo degli atti naturali del libero consenso e della integra volontà di contrarre il matrimonio con tutte le sue proprietà (bona matrimonii), questo concreto legame di un uomo e di una donna è indissolubile solo se i coniugi apportano in questa cooperazione dell'agire umano con quello divino tutti gli elementi costitutivi umani nella loro interezza. Secondo il suo concetto ogni matrimonio sacramentale è indissolubile. Ma nella realtà un nuovo matrimonio è possibile - anche in vita del coniuge legittimo -, quando in concreto a causa della mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi il primo matrimonio in realtà non sussisteva come matrimonio fondato da Dio per la mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi.

Il matrimonio civile è per noi rilevante solo nella misura in cui, nella impossibilità fisica o morale di osservare la forma richiesta dalla Chiesa del consenso davanti ad un prete ed a due testimoni, costituisce una pubblica attestazione di un reale consenso matrimoniale. La comprensione del "matrimonio", però, nelle legislazioni di molti stati, si è notevolmente allontanata in molti elementi sostanziali dal matrimonio naturale ed ancor più da quello cristiano, anche in società che una volta erano cristiane, di modo che cresce anche presso molti cattolici una ignoranza crassa sul sacramento del matrimonio.

In una procedura di nullità matrimoniale gioca pertanto un ruolo fondamentale la reale volontà matrimoniale. Nel caso di una conversione in età matura (di un cattolico che è tale solo sul certificato di battesimo) si può dare il caso che un cristiano sia convinto in coscienza che il suo primo legame, anche se ha avuto luogo nella forma di un matrimonio in Chiesa, non fosse valido come sacramento e che il suo attuale legame simil-matrimoniale, allietato da figli e con una convivenza maturata nel tempo con il suo partner attuale sia un autentico matrimonio davanti a Dio. Forse questo non può essere provato canonicamente a causa del contesto materiale o per la cultura propria della mentalità dominante.

È possibile che la tensione che qui si verifica fra lo status pubblico-oggettivo del "secondo" matrimonio e la colpa soggettiva possa aprire, nelle condizioni descritte, la via al sacramento della penitenza ed alla Santa Comunione, passando attraverso un discernimento pastorale in foro interno.[...]

Nel paragrafo 305 e in particolare nella nota 351 che è oggetto di una appassionata discussione la argomentazione teologica soffre di una certa mancanza di chiarezza che avrebbe potuto e dovuto essere evitata con un riferimento alle definizioni dogmatiche del Concilio di Trento e del Vaticano II sulla giustificazione, sul sacramento della penitenza e sul modo appropriato di ricevere l'eucarestia. Ciò che è in questione è una situazione oggettiva di peccato che, a causa di circostanze attenuanti, soggettivamente non viene imputata. Questo suona in modo simile al principio protestante del simul justus et peccator ma certamente non è inteso in quel senso. Se il secondo legame fosse valido davanti a Dio i rapporti matrimoniali dei due partner non costituirebbero nessun peccato grave ma piuttosto una trasgressione contro l'ordine pubblico ecclesiastico per avere violato in modo irresponsabile le regole canoniche e quindi un peccato lieve. Questo non oscura la verità che i rapporti more uxorio con una persona dell'altro sesso, che non è il legittimo coniuge davanti a Dio, costituisce una grave colpa contro la castità e contro la giustizia dovuta al proprio coniuge.

Il cristiano che si trova in stato di peccato mortale - qui si tratta direttamente del rapporto con Dio non delle circostanze attenuanti o aggravanti di un peccato - e quindi persevera in una contraddizione consapevolmente voluta contro Dio, è chiamato al pentimento ed alla conversione. Solo il perdono della colpa che, in colui che viene giustificato, non sono copre ma completamente cancella il peccato mortale, permette la comunione spirituale e sacramentale con Cristo nella carità. Da ciò non si può separare il proposito di non peccare più, di confessare i propri peccati gravi (quelli dei quali si è consapevoli) di offrire una riparazione per i danni che si sono apportati al prossimo ed al corpo mistico di Cristo, per poter ottenere in tal modo, attraverso la assoluzione, la cancellazione del proprio peccato davanti a Dio ed anche la riconciliazione con la Chiesa.

La nota 351 non contiene nulla che contraddica a tutto questo. Dato che il pentimento e il proposito di non peccare più, la confessione e la soddisfazione, sono elementi costitutivi del sacramento della penitenza e sono di conseguenza di diritto divino da essi non può dispensare neppure il Papa (S. Tommaso d'Aquino S.th. Suppl. q. 6 a. 6). Grazie al potere delle chiavi o al potere di sciogliere e di legare (Mt. 16,18; 18,18; Gv. 20,22 e ss.) la Chiesa può, per mezzo del Papa, dei vescovi e dei preti, perdonare i peccati dei quali il peccatore sia pentito e non può perdonare i peccati per i quali non vi sia pentimento (essi vengono "ritenuti"). Ciò avviene però in conformità con l'ordine sacramentale che è stato fondato da Cristo ed adesso viene reso efficace da Lui nello Spirito Santo. Al peccatore pentito rimane però la possibilità, in caso di impossibilità fisica di ricevere il sacramento della penitenza, e con il proposito di confessare i propri peccati alla prima occasione, di ottenere il perdono in voto ed anche di ricevere l'eucaristia, in voto o in sacramento.

I sacramenti sono stato stabiliti per noi, perché noi siamo esseri corporei e sociali, e non perché Dio ne abbia bisogno per comunicare la grazia. Proprio per questo è possibile che qualcuno riceva la giustificazione e la misericordia di Dio, il perdono dei peccati e la vita nuova nella fede e nella carità anche se per delle ragioni esterne non può ricevere i sacramenti oppure anche ha una obbligazione morale di non riceverli pubblicamente per evitare uno scandalo. [...]

Un punto importante di *Amoris Laetitia*, che spesso non viene capito giustamente in tutto il suo significato pastorale, e che non è facile da applicare nella prassi con tatto e discrezione, è la legge della gradualità.

Non si tratta di una gradualità della legge ma della sua applicazione progressiva ad una concreta persona nelle sue condizioni esistenziali concrete. Questo avviene dinamicamente in un processo di chiarificazione, discernimento e maturazione sulla base del riconoscimento della propria personale ed irripetibile relazione con Dio attraverso il percorso della propria vita (cfr. AL 300). Non si tratta di un peccatore incallito, che vuole fare valere davanti a Dio diritti che non ha. Dio è particolarmente vicino all'uomo che si mette sul cammino della conversione, che, per esempio, si assume la responsabilità per i figli di una donna che non è la sua legittima sposa e non trascura nemmeno il dovere di avere cura di lei. Questo vale anche nel caso in cui egli, per la sua debolezza umana e non per la volontà di opporsi alla grazia, che aiuta ad osservare i comandamenti, non sia ancora in grado di soddisfare a tutte le esigenze della legge morale.

Una azione in sé peccaminosa non diventa per questo legittima e nemmeno gradita a Dio. La sua imputabilità come colpa può però essere diminuita quando il peccatore si rivolge alla misericordia di Dio con cuore umile e prega «Signore, abbi pietà di me peccatore». Qui l'accompagnamento pastorale e la pratica della virtù della penitenza come introduzione al sacramento della penitenza ha una importanza particolare. Essa è, come dice Papa Francesco, «una via dell'amore» (AL 306).

Secondo le spiegazioni di San Tommaso d'Aquino che abbiamo riportato la Santa Comunione può essere ricevuta efficacemente solo da coloro che si sono pentiti dei loro peccati e si accostano alla mensa del Signore con il proposito di non più commetterne. Dato che ogni battezzato ha il diritto di essere ammesso alla mensa del Signore egli può essere privato di questo diritto solo a causa di un peccato mortale fino a che non sia pentito e perdonato. Il prete, tuttavia, non può umiliare pubblicamente il peccatore rifiutandogli pubblicamente la Santa Comunione e danneggiandone il buon nome davanti alla comunità. Nelle circostanze della vita sociale di oggi potrebbe essere difficile stabilire chi sia un peccatore, pubblico o in segreto. Il prete deve tuttavia ammonire tutti in generale di «non accostarsi alla mensa del Signore prima di avere fatto penitenza per i propri peccati e di essersi riconciliati con la Chiesa». Dopo la penitenza e la riconciliazione (assoluzione) la Santa Comunione non deve essere rifiutata neppure ai pubblici peccatori, specialmente in caso di pericolo di morte (S.th. III q.80).

Io sono convinto che le analisi approfondite, che Rocco Buttiglione propone, nonostante tutta la limitatezza e la necessità di integrazione della ragione teologica, aprono delle porte e costruiscono dei ponti verso i critici di *Amoris Laetitia* ed aiutano a superare i loro dubbi dall'interno. Anche quelli che si richiamano con superficialità ad *Amoris Laetitia* per relativizzare la indissolubilità del matrimonio e scuotere le fondamenta della morale fondata nella creazione e nella Rivelazione sono richiamati ad un serio ripensamento. [...]

Leggiamo il capitolo 8. di *Amoris Laetitia* con il cuore di Gesù, Buon Pastore e Maestro della Verità. Egli ci rivolge uno sguardo amichevole e dice: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione" (Lc. 15, 6/7).

Leggiamo insieme *Amoris Laetitia* senza reciproci rimproveri e sospetti con il sentimento della fede (*sensus fidei*) alla luce della intera tradizione della dottrina della Chiesa e con una ardente preoccupazione pastorale per tutti coloro che si ritrovano in difficili situazioni matrimoniali e familiari ed hanno particolarmente bisogno del sostegno materno della Chiesa.

Dal profondo del cuore ringrazio Rocco Buttiglione per il grande servizio che egli rende con questo libro alla unità della Chiesa ed alla verità del Vangelo.